

# Rapporto

numero	data	Dipartimento
<b>4975 R</b>	20 marzo 2000	ISTITUZIONI
Concerne		

## **della Commissione delle petizioni e dei ricorsi sul messaggio 9 febbraio 2000 concernente l'istanza di revoca della decisione di concessione della cittadinanza cantonale alla signora Simsek nata Aydin, Neslihan**

Dai documenti esaminati risulta chiaramente, a giustificazione dell'istanza di revoca, come la richiedente abbia contravvenuto all'art. 17 cpv. 2 RLCCit, trasferendo la propria residenza in un altro Cantone prima della concessione della cittadinanza cantonale.

Purtroppo, solo in data 18 ottobre 1999 il Comune di Cadenazzo - ricevuta la comunicazione che il Gran Consiglio aveva concesso la cittadinanza cantonale il 4 ottobre - aveva potuto notificare la partenza della richiedente per il Canton Nidwaldo, avvenuta ufficialmente in data 28 febbraio 1999.

In effetti, e lo evidenzia un verbale d'interrogatorio della Polizia di quel Cantone, il trasferimento definitivo, senza avviso al Comune, risale al 28 agosto 1998, tre giorni prima della concessione dell'attinenza comunale.

Ciò rappresenta un'ulteriore infrazione all'art. 17 RLCCit, e più precisamente al cpv. 1, favorita anche dal fatto che i genitori della richiedente risiedevano in loco.

Pur ammettendo l'eccezionalità dei fatti esposti, e confermando di non aver riscontrato particolari manchevolezze nell'iter procedurale, ugualmente abbiamo voluto verificare e sommariamente approfondire i meccanismi che accompagnano una pratica di naturalizzazione.

Ci permettiamo formulare alcune considerazioni:

- ◆ l'Ufficio controllo abitanti di Cadenazzo non era al corrente della pratica, in quanto trattata da un'altra unità amministrativa; da qui la mancata informazione della partenza della richiedente ai preposti cantonali;
- ◆ da alcuni riscontri possiamo affermare che la stessa situazione è presente in altri Comuni;
- ◆ impensabile a livello cantonale per la mole dei controlli, è auspicabile, perlomeno in sede comunale, una verifica più puntuale della presenza dei richiedenti sul territorio;
- ◆ per concludere, sia in ambito cantonale che comunale va maggiormente evidenziata la pena della revoca riferita al trasferimento della residenza.

\* \* \* \* \*

La Commissione delle petizioni e dei ricorsi invita pertanto il Gran Consiglio ad aderire all'istanza di revoca.

Per la Commissione petizioni e ricorsi:

Franco Ferrari, relatore

Albisetti - Arigoni - Bosia Volkmer -

Colombo - Dafond - Gerosa - Gobbi -

Orelli - Quadri - Truaisch